



## **COMUNE DI FAENZA**

Provincia di Ravenna

\*\*\*\*\*

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
SERVIZIO COORDINAMENTO

### **ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 170 / 2016**

**OGGETTO: ORDINANZA: DIVIETO DI SOSTA PER TUTTI I VEICOLI ABITUALMENTE UTILIZZATI PER PRATICARE OGNI FORMA DI CAMPEGGIO O ACCAMPAMENTO IN VIA MAX EMILIANI E VIA ALESSANDRINI.**

#### **IL DIRIGENTE**

#### ***NORMATIVA:***

- artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.

#### ***PRECEDENTI:***

- atto prot. n. 28054 del 17.06.2015, con il quale in Sindaco del Comune di Faenza individua il Dirigente del Settore Polizia Municipale quale Dirigente preposto all'emanare ordinanze di modifica della viabilità ed installazione della segnaletica di prescrizione;
- ordinanza sindacale prot. n. 4132 del 16 ottobre 2008, in materia di divieto di accampamento e/o attendamento su tutto il territorio comunale;

#### ***MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:***

- Premesso che:
  - i posteggi lungo la via Max Emiliani e la via Alessandrini sono al servizio dei fruitori del parco adiacente e dei residenti, oltre ad essere utilizzati di fatto da quanti frequentano la zona per vari motivi;
  - gli spazi di sosta libera sono frequentemente utilizzati da caravan e autocaravan, con fini di campeggio e/o accampamento e quindi prevalentemente in modo inappropriato, dando altresì luogo ad un considerevole degrado ambientale derivato dall'abbandono di materiale di

ogni genere sulla sede stradale, con il conseguente pericolo, nella concomitanza di particolari condizioni atmosferiche, che si sviluppino sgradevoli problematiche di carattere igienico-sanitario;

- sempre più di frequente, inoltre per lungo tempo le autocaravan sostano lungo il tracciato e nel parcheggio terminale ad entrambe le vie, limitando il normale alternarsi dei veicoli in sosta oltre ad intralciare la normale movimentazione dei veicoli regolarmente in sosta;
- Premesso inoltre che:
  - sempre più spesso gruppi di soggetti sprovvisti di fissa dimora si posizionano nell'area per mezzo di veicoli, tende o simili, atti a consentire loro di accamparsi e campeggiare in modo selvaggio e indiscriminato;
  - la presenza di tali gruppi provoca immediatamente allarme sociale nella popolazione ed in particolare nei residenti della via e nei frequentatori del giardino annesso;
  - tali accampamenti non autorizzati ostacolano la fruibilità dell'area e di quelle limitrofe da parte dei frequentatori del parco, e regolarmente provocano il degrado degli spazi e delle attrezzature, nonché problematiche di natura igienico-sanitaria, in relazione allo smaltimento delle deiezioni liquide e dei rifiuti solidi urbani;
  - non esistono in questo comune aree di sosta attrezzate ed igienicamente idonee al campeggio - nè di proprietà pubblica e nè di proprietà privata - ove poter accogliere e sistemare provvisoriamente ed in modo controllabile i gruppi di soggetti di che trattasi;
- considerato che la fattispecie risulta fra quelle previste dal decreto ministeriale 5 agosto 2008 (Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), ed in particolare nelle indicazioni in cui si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare tali fenomeni;
- considerato che l'art. 633 c.p. punisce l'invasione arbitraria terreni altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, con procedibilità d'ufficio quando il fatto è commesso da più di dieci persone;

### **ordina**

fino al 31/12/2016 l'adozione delle seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:  
DIVIETO DI SOSTA 0 24 CON RIMOZIONE PER LE CARAVAN E AUTOCARAVAN

- via Max Emiliani: nel lato destro del tratto, ortogonale al tracciato principale, che porta ai civ.ci dal 9 al 19, nell'area terminale adibita a parcheggio e nel lato sinistro con esclusione dei primi 40 mt.;
- via Alessandrini: in tutta l'area adibita a parcheggio posta tra il civ. 25 e il civ. n. 24.

I veicoli lasciati in sosta abusiva saranno rimossi ai sensi dell'art. 159 del Digs 30 aprile 1992 n. 285 e depositati in luogo di custodia, da dove potranno essere ritirati dagli aventi diritto previo il pagamento delle spese di rimozione e custodia.

### **dispone**

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza - fatta salva l'applicazione, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, dell'art. 633 c.p. e/o dell'ordinanza sindacale prot. n. 4132 del 16 ottobre 2008, in materia di divieto di accampamento e/o attendamento su tutto il territorio comunale - saranno punite con le sanzioni

amministrative previste dal Dlgs 30 aprile 1992 n. 285.

Il servizio Manutenzioni del Comune di Faenza è incaricato delle modifiche alla segnaletica necessarie per l'attuazione della presente ordinanza, secondo le norme del C.d.S..

Le presenti disposizioni diventano efficaci dal momento dell'installazione della segnaletica.

**avvisa**

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92, ai sensi dell'art. 37 3° comma del Codice della Strada D. L. vo n. 285 del 30/4/92, sempre entro sessanta giorni è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Faenza.

Lì, 18/07/2016

IL DIRIGENTE  
RAVAIOLI PAOLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)